

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3322 del 16/06/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: COMUNE DI BOLOGNA CODICE PRATICA N. BO13A0101/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3463 del 15/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: COMUNE DI BOLOGNA

CODICE PRATICA N. BO13A0101/25RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/11516 del 21/01/2025 (pratica BO13A0101/25RN), con la quale il COMUNE di BOLOGNA, CF:01232710374, con sede legale in Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna, ha chiesto **il rinnovo della concessione di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n. 6027 del 15/05/2015 della Regione Emilia-Romagna, in scadenza al 31/01/2025;

richiamata la Determinazione n. 6027 del 15/05/2015 di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee (pratica BO13A0101):

- con una portata massima di **7,0 l/s** per un volume massimo di **44.000 mc/a**, di cui: 30.000 mc, ad uso irrigazione aree verdi di circa 16 ettari di estensione e 11,5 ettari effettivamente irrigui, e, 14.000 mc, ad uso compensazione perdite per evaporazione del laghetto ornamentale di accumulo di circa 11.000 mc d'invaso (parco pubblico Giardini Margherita);

- mediante un **pozzo mono falda, profondo 196 m**, con tratto filtrante tra 155 e 195 m, ubicato in comune di Bologna (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 235, mappale 229, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:687097, Y:928515,

assentita alle seguenti condizioni:

- il prelievo si effettua dal mese di Aprile a quello di Ottobre di ogni anno;

- la risorsa prelevata dal pozzo viene accumulata in un laghetto ornamentale e da qui rilanciata mediante gruppo di pompaggio all'impianto di irrigazione;

- nel pozzo è inserito un dispositivo di misura in continuo del livello piezometrico ed un contatore volumetrico, sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo. Un altro contatore volumetrico è inserito sul gruppo di pompaggio all'impianto irriguo;

- l'impianto di irrigazione è dotato di sensori di pioggia, al fine di diminuire gli adacquamenti in relazione al contributo delle precipitazioni;

- sui terreni irrigati è stato realizzato un sistema di canaline superficiali che convogliano le acque meteoriche nel laghetto di accumulo;

- il concessionario deve presentare ogni anno, una Relazione Tecnica dei dati di monitoraggio piezometrico e di temperatura rilevati, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati e quelli utilizzati dall'impianto irriguo;

preso atto della nota Prot. n. PG/2026/67724 del 14/04/2026, con la quale il Concessionario ha comunicato:

- che, in merito ai dati di monitoraggio, è in fase di installazione un datalogger ai fini del rilevamento dei dati piezometrici e di temperatura e che sarà sua cura inviare i dati rilevati a distanza di 1 mese dal suo posizionamento e i successivi dati annuali;

- che, in merito all'aggiornamento e revisione dei fabbisogni idrici:

- nel corso del 2025 sono stati prelevati 12.395 mc/a, di cui: 5.025 per l'irrigazione e 7.370 per la compensazione delle perdite per evaporazione del laghetto;
- negli ultimi 3 anni i prelievi sono stati inferiori in quanto anni più piovosi soprattutto nella stagione primaverile;
- è stata installata una stazione meteo di rilevamento dell'umidità che determina l'uso degli impianti irrigui;
- si conferma il fabbisogno idrico concesso;

verificato che:

- il mappale 229 del Catasto del comune di Bologna è stato soppresso e che il terreno su cui insiste il pozzo è attualmente censito al mappale 725 di proprietà del Concessionario;

- gli utilizzi di acque pubbliche: di irrigazione aree verdi e di compensazione perdite per evaporazione del laghetto di accumulo sono assimilati, rispettivamente, a quello di "pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" ed a quello "igienico ed assimilati", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) e lett. f) della L.R. n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata ai sensi dell'art. 27 d RR 41/2001 al procedimento di rinnovo di concessione;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della LR n. 6/2005;

verificato che i quantitativi richiesti per l'irrigazione delle aree verdi non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016 equiparando le aree verdi a prati stabili;

richiamati i dati di monitoraggio dei consumi idrici per irrigazione del periodo 2005-2011 durante il quale si è osservato un consumo medio di circa 6.000 mc/a con un massimo di circa 8.000 mc nel 2005;

dato atto delle misure di risparmio idrico adottate per diminuire i prelievi da pozzo quali l'installazione di una stazione meteo di rilevamento dell'umidità che regola l'uso degli impianti irrigui;

verificato che il livello di soggiacenza piezometrica misurato nel pozzo di prelievo nel novembre 2014 è pari a circa 37 m da p.c.;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Savena - confinato inferiore, codice 2462ER DQ2 CCI, caratterizzato*: da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *scarso*; da presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 35 e 40 m di profondità da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2016-2021 compresa tra 5,0 e 7,5 mm/a; da *pressioni* di tipo 3.2 ed *impatti* di tipo IN e IS, ovvero da prelievi civili-potabili in grado di attivare il trasporto negli acquiferi più profondi dei contaminanti che si riscontrano in genere nelle zone o nei corpi idrici a monte e nelle aree di ricarica;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", la derivazione, nel corpo idrico di interesse, **non comporta un rischio ambientale (attrazione)** per impatto *moderato* e criticità *bassa*, e, comunque, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è

comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto che, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, delle misure di risparmio idrico adottate nonché dei recenti andamenti meteo climatici:

- sia possibile procedere ad una revisione dei volumi d'acqua per l'irrigazione delle aree verdi fissando in 15.000 mc/a il nuovo fabbisogno idrico massimo concedibile per il medesimo uso;

ritenuto inoltre che, stante le condizioni di rischio dello stato quantitativo, nonché le pressioni e gli impatti, segnalati per il corpo idrico d'interesse dagli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021:

- sia opportuno continuare i monitoraggi dei volumi di prelievo e della piezometria in continuo, previsti dalla concessione da rinnovare;

verificato che il concessionario a garanzia della concessione ha versato in data 29/04/2015 €. 161,00 (pratica BO13A0101) quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna" e che tale deposito può essere svincolato in quanto il Comune costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti degli oneri concessori pregressi fino al 31/12/2025;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- di € 90,00 delle spese di istruttoria;
- di € 195,46 per il canone 2026;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione richiesto, alle seguenti nuove condizioni, di cui si richiama in particolare:

- con una portata massima di **7,0 l/s** per un volume massimo di

29.000 mc/a, di cui 15.000 mc, ad uso irrigazione aree verdi, e, 14.000 mc, ad uso compensazione perdite per evaporazione del laghetto di accumulo;

- di mantenere in efficienza la stazione meteo di rilevamento dell'umidità che regola l'uso degli impianti irrigui e il sistema di canaline superficiali che convogliano le acque meteoriche nel laghetto di accumulo delle acque del pozzo;

- di presentare ogni anno all'amministrazione i dati di monitoraggio di volume e piezometrico;

preso atto della nota presentata dal Comune richiedente, registrata agli atti al Prot. n. 87489 del 13/05/2026, con la quale si richiede la rettifica dei dati del firmatario del disciplinare di concessione;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. 101633 del 04/06/2026;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al COMUNE di BOLOGNA, CF:01232710374, con sede legale in Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna, **il rinnovo della concessione di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n.6027 del 15/05/2015 della Regione Emilia-Romagna, **alle seguenti condizioni:**

a) con una portata massima di **7,0 l/s** per un volume massimo di **29.000 mc/a**, di cui 15.000, ad uso irrigazione di aree destinate a verde pubblico e 14.000, ad uso compensazione perdite per evaporazione di laghetto ornamentale (parco pubblico Giardini Margherita);

b) mediante un **pozzo** ubicato in comune di Bologna (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 235, mappale 725, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:687097, Y:928515;

c) qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita

istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2035. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo alla scrivente amministrazione, prima della scadenza fissata;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2026** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 195,46;** importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2026**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente

in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;**

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che il concessionario è esentato dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

8) di dare atto che la cauzione versata a garanzia della concessione - pratica B013A0101, può essere svincolata;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto

dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di notificare il presente provvedimento al richiedente ed inviarne copia a:

- Settore Affari Generali, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti connessi alla restituzione al COMUNE di BOLOGNA, CF:01232710374, dell'importo di € 161,00 versato in data 29/04/2015 a favore di "Regione Emilia-Romagna", a titolo di deposito cauzionale della concessione rilasciata con Determinazione n.6027 del 15/05/2015 (pratica BO13A0101);

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir - sede di Bologna;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata al COMUNE di BOLOGNA, CF:01232710374, con sede legale in Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene** dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Savena - confinato inferiore, codice 2462ER DQ2 CCI*, mediante il pozzo ubicato in comune di Bologna (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 235, mappale 725, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:687097, Y:928515, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B)** l'opera di presa è un pozzo profondo 196 m, costituito da una colonna telescopica in tubi PVC PN 12,5, di diametro est. di 225 mm fino alla profondità di 100 m e di diametro est. di 180 mm fino a fondo pozzo, con tappo di fondo in acciaio zincato. La parte filtrante è costituita da un tratto micro fessurato, slot 0,4 mm, da 155 a 195 m di profondità. Nella colonna è inserita una elettropompa sommersa di potenza pari a 15 Kw (20 HP), regolata alla portata massima di esercizio di 7 l/s;
- C)** il prelievo è stabilito con una portata massima di **7,0 l/s** per un volume massimo di **29.000 mc/a**, di cui 15.000, ad uso irrigazione di aree destinate a verde pubblico e 14.000, ad uso compensazione perdite per evaporazione di laghetto ornamentale (parco pubblico Giardini Margherita);
- D)** gli usi concessi sono assimilati, rispettivamente, a quelli di "pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" ed a quello "igienico ed assimilati", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) e lett. f) della L.R. n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;
- E)** il prelievo si effettua dal mese di Aprile a quello di Ottobre di ogni anno;
- F)** la risorsa prelevata dal pozzo viene accumulata nel laghetto ornamentale e da qui rilanciata mediante gruppo di pompaggio all'impianto di irrigazione;
- G)** nel pozzo è inserito un dispositivo di misura in continuo del livello piezometrico ed un contatore volumetrico, sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo. Un altro

contatore volumetrico è inserito sul gruppo di pompaggio dal lago ornamentale all'impianto irriguo;

H) l'attivazione dell'impianto di irrigazione è regolata da una stazione meteo di rilevamento dell'umidità, al fine di diminuire gli adacquamenti in relazione al contributo delle precipitazioni;

I) sui terreni irrigati è stato realizzato un sistema di canaline superficiali che convogliano le acque meteoriche nel laghetto ornamentale di accumulo;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

Il concessionario deve:

- **effettuare** la misura del volume di prelievo annuale (al 31/12 di ogni anno) dalla pompa nel pozzo e dal gruppo di pompaggio dal lago ornamentale all'impianto irriguo; e **trasmettere** i relativi dati all'Amministrazione concedente **entro il 31 gennaio di ogni anno** successivo a quello di misura, **attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo:** <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione);

- **effettuare** la misura in continuo da p.c. del livello di soggiacenza piezometrica della falda nel pozzo, e, trasmettere all'amministrazione, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica contenente i relativi dati (con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) e la loro descrizione e analisi sotto forma di diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume, riferiti uno all'anno di monitoraggio, l'altro, di sintesi, riferito all'intero periodo di concessione;

- mantenere in efficienza la stazione meteo di rilevamento dell'umidità che regola l'uso degli impianti irrigui e il sistema di canaline superficiali che convogliano le acque meteoriche nel laghetto di accumulo delle acque del pozzo;

Art.4

obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo, desunte dai dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2035, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.